



CITTÀ DI IMOLA

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Ordinanza n. 906

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago.

IL SINDACO

- Visto l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- considerato che tra le funzioni di polizia amministrativa di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31, attribuite dall'art.19 del D.P.R. n. 616/77 ai Comuni, figurano le autorizzazioni di polizia amministrativa per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli articoli 68, 69 del citato T.U.L.P.S.;
- ravvisata l'opportunità di determinare gli orari di apertura e di chiusura dei seguenti locali di pubblico spettacolo e delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago all'interno dei pubblici esercizi e di manifestazioni di intrattenimento e svago:
 - sale da ballo e discoteche con annessa attività di ristorazione;
 - sale da ballo e discoteche o night club;
 - sale da ballo all'aperto;
 - manifestazioni temporanee all'aperto e feste campestri, manifestazioni di svago e intrattenimento;
- considerato che si rende opportuno procedere a determinare gli orari di apertura degli esercizi pubblici che coniughino l'attività di "sala da ballo/discoteca", con annessa ristorazione in quanto configurano, una tipologia diversa dal modello più tradizionale di locale di pubblico spettacolo;
- sentite le Associazioni di Categoria;
- vista la proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Degli Esposti Federica;

DISPONE

A) la seguente disciplina degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago:

1 - Sale da ballo e discoteche con annessa attività di ristorazione ubicate nel centro storico e adiacenze:

Fascia oraria massima consentita:

- dalle ore 12.00 alle ore 2.00

2 - Sale da ballo e discoteche con annessa attività di ristorazione ubicate all'esterno del centro storico:

Fascia oraria massima consentita:



CITTÀ DI IMOLA

- dalle ore 12.00 alle ore 3.00

3 - Sale da ballo, discoteche e night club ubicati nel centro storico ed adiacenze:

Fascia oraria massima consentita:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 2.00
- nei giorni festivi dalle ore 15.00 alle ore 2.00

4 - Sale da ballo, discoteche e night club ubicati all'esterno del centro storico:

Fascia oraria massima consentita:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 3.00
- nei giorni festivi dalle ore 15.00 alle ore 3.00

5 – Sale da ballo all'aperto:

Fascia oraria massima consentita:

- nei giorni feriali e la domenica: dalle ore 20.00 alle ore 2.00, in particolare: fino alle ore 24.00 con emissioni sonore disciplinate dal Regolamento comunale delle attività rumorose approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 19/01/11, fino alle ore 2.00 nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali per la classe acustica di appartenenza, comprovato da apposita dichiarazione di un tecnico abilitato competente in acustica, da presentarsi al Comune di Imola
- nei giorni prefestivi e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 3.00, in particolare fino alle ore 00.30 con emissioni sonore disciplinate dal Regolamento comunale delle attività rumorose approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 19/01/11 e fino alle ore 3.00 nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali per la classe acustica di appartenenza, comprovato da apposita dichiarazione di un tecnico abilitato competente in acustica, da presentarsi al Comune di Imola

6- Manifestazioni temporanee all'aperto e feste campestri, manifestazioni di svago e intrattenimento.

Fascia oraria massima consentita:

- nei giorni feriali e la domenica: dalle ore 20.00 alle ore 2.00, in particolare fino alle ore 24.00 con emissioni sonore disciplinate dal Regolamento comunale delle attività rumorose approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 19/01/11 e fino alle ore 2.00 nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali per la classe acustica di appartenenza, comprovato da apposita dichiarazione di un tecnico abilitato competente in acustica, da presentarsi al Comune di Imola
- nei giorni prefestivi e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 3.00, in particolare fino alle ore 00.30 con emissioni sonore disciplinate dal Regolamento comunale delle attività rumorose approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 19/01/11 e fino alle ore 3.00 nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali per la classe acustica di appartenenza, comprovato da apposita dichiarazione di un tecnico abilitato competente in acustica, da presentarsi al Comune di Imola

B) I titolari delle attività dei locali di pubblico spettacolo devono comunicare preventivamente al Comune gli orari in cui si intende svolgere l'attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago di cui al punto A.

C) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite:

- nel caso di apertura anticipata rispetto all'orario fissato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00;
- nel caso di chiusura successiva rispetto all'orario fissato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 500,00.



CITTÀ DI IMOLA

Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tre giornate di apertura con conseguente sospensione dell'attività.

- D) Gli organi di Polizia Municipale e tutti quelli previsti dalla legge sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
- E) E' fatta salva la possibilità di autorizzare orari in deroga alla presente ordinanza, previa acquisizione di pareri favorevoli degli organi di vigilanza.

DISPONE ALTRESI' CHE

- 1) la presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Imola;
- 2) la presente ordinanza entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 3) la presente ordinanza è trasmessa agli organi di vigilanza per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Imola, 11 novembre 2011

IL SINDACO
Daniele Manca

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.